

**REGOLAMENTO (CE) N. 1142/95 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1995**

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 15 e 16 maggio 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione,
del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione
della concessione di una restituzione speciale all'esporta-
zione in taluni paesi terzi nel settore del pollame⁽¹⁾,
modificato dal regolamento (CE) n. 973/95⁽²⁾, in partico-
lare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore
del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n.
909/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive
l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di
controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione
dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi
richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le
40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti

titoli di prefissazione sono tali che le domande possono
essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione
per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 900,
0207 21 90 190, 0207 41 11 900, 0207 41 71 190,
0207 42 51 000, 0207 42 59 000 e 0207 42 10 990 di cui
all'allegato del regolamento (CE) n. 909/95, le cui esporta-
zioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste
dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate dal 15 e 16
maggio 1995, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 26. 4. 1995, pag. 16.